



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 164 DEL 12 APR. 2016

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Fondazione di Partecipazione Onlus "Thevenin" di Arezzo per servizio accoglienza Minori - Prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila dieci il giorno dodici del mese di Aprile in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente accreditati al funzionamento quali strutture per attività assistenziali riferite a servizi residenziali;

VISTO lo schema di convenzione della Fondazione di Partecipazione Onlus "Thevenin" con sede legale ad Arezzo in via Sassoverde, n. 32;

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata per gli anni 2016 e 2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione è conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per Minori;

TENUTO CONTO che la Fondazione di Partecipazione Onlus "Thevenin" con sede legale ad Arezzo, risulta regolarmente accreditata al funzionamento quale struttura per attività assistenziali riferite a servizi residenziali (casa accoglienza per l'infanzia-comunità educatrice-casa gestanti e madri), ai sensi della L.R.T. n. 82 del 28/12/2009, giusta autorizzazione prot. n. 312534/4.5.3. del 07/12/2000 del Comune di Arezzo- Area Ambiente e Sanità;

VISTO che con provvedimento dirigenziale n. 157 del 01/03/2016 (CIG: Z7018A7A1D), si era provveduto, nelle more dell'approvazione dello schema di convenzione, all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, delle somme occorrenti per l'anno 2016, quantificate presumibilmente in € 34.272,24, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del redigendo bilancio di previsione dell'anno 2016 dando atto che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la somma è esigibile per € 31.369,40 nell'anno 2016 e per € 2.902,84 nell'anno 2017;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000, delle somme occorrenti per l'anno 2017, quantificate presumibilmente in € 34.178,60, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 - Macro aggregato 104 del bilancio pluriennale 2016/2018, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017, dando atto che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la somma è esigibile per € 31.275,76 nell'anno 2017 e per € 2.902,84 nell'anno 2018;

DATO ATTO che l'importo di € 2.902,84, impegnato per l'esercizio 2018, viene assunto ai sensi dell'art. 183, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così come modificato dall'art 3 del D.L. n 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per gli anni 2016 e 2017, della Fondazione di Partecipazione Onlus "Thevenin" con sede legale ad Arezzo in via Sassoverde, n. 32, per n. 1 minore;
- 2) **PRENOTARE**, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000, le somme occorrenti per l'anno 2017, quantificate presumibilmente in € 34.178,60, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del bilancio pluriennale 2016/2018, relativamente agli

stanziamenti previsti per l'anno 2017, dando atto che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la somma è esigibile per € 31.275,76 nell'anno 2017 e per € 2.902,84 nell'anno 2018;

- 3) **DARE ATTO** che l'importo di € 2.902,84, prenotato per l'esercizio 2018, viene assunto ai sensi dell'art. 183, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000;
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
L'ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE



<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li <u>12 APR, 2016</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p><u>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</u></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	--



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

G/M m 164

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE THEVENIN

TRA

Il COMUNE di Castelvetro con sede in Castelvetro - C.F. n. 81001210814 rappresentato dal Dr. Livio Elia Maggio in qualità di Direttore del Settore Servizi al Cittadino, competente alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/00 e dell'art dello Statuto Comunale;

E

Marco Bonci nato in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), il quale agisce non in proprio ma nella sua veste di Presidente della Fondazione Thevenin, ove hanno sede Miriam ed Edelweiss, con sede legale in Arezzo, Via Sassoverde n. 32, Cod. Fisc. e P. IVA n. 80000150518;

PREMESSO

- che le comunità Edelweiss e Miriam per svolgere i propri compiti mettono a disposizione i propri locali;
- che la comunità educativa Edelweiss ha la capacità recettiva di n.9 minori in regime residenziale (di sesso femminile fino a 18 anni e di sesso maschile fino agli 11 anni già ospiti o con presenza di familiari) e di n.5 minori (senza distinzione di sesso) in regime di semiconvitto;
- che la casa madre-bambino Miriam ha la capacità recettiva di 6 posti per gestanti e/o madri con figli;
- che le comunità risultano essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura residenziale rilasciata dal Comune di Arezzo in data 7 dicembre 2000;
- che le comunità si impegnano a perseguire le finalità loro proprie utilizzando



idoneo personale educativo supportato da assistenti alla persona e personale addetto alla gestione dei servizi di carattere alberghiero.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune si avvale delle prestazioni assicurate dalla comunità Edelweiss a favore dei minori e della comunità Miriam a favore delle gestanti e/o madri nell'ambito della programmazione degli interventi socio-educativi

Art. 2

Comunità educativa Edelweiss

La comunità si impegna ad offrire una dimensione familiare ed intima rispettosa dei bisogni psicologici, affettivi ed evolutivi dei minori accolti.

La comunità educativa accoglie minori la cui famiglia non è in grado, temporaneamente, di assicurare le proprie cure o ai quali sia comunque necessario garantire assistenza e tutela fuori dalla famiglia di origine

L'ammissione nella comunità educativa viene valutata dal servizio sociale integrato dopo aver accertato la pertinenza di tale servizio a farsi carico dei problemi e dei bisogni del minore da affidare.

L'organizzazione interna deve garantire a ciascun minore rapporti significativi, continuativi e stabili con un educatore di riferimento e con gli altri ospiti della comunità; deve inoltre vigilare affinché la conduzione dei rapporti tra i minori e le loro famiglie avvengano nel pieno rispetto delle indicazioni del responsabile del caso. Tale organizzazione si fa garante della massima fruibilità di spazi e risorse interne ed esterne, facilitando i rapporti con l'ambiente ed il territorio motivando i minori alla gestione quotidiana della comunità.

Art. 3

La comunità offre, inoltre, la possibilità di accogliere minori per servizi semi-residenziali orientati prevalentemente, ma non esclusivamente, ad assicurare ai minori il sostegno nei compiti di tipo scolastico e la fruizione di attività di tempo libero finalizzate ad arricchire le capacità di lavorare in gruppo ed a migliorare le competenze relazionali.

Come da regolamento della comunità Edelweiss i minori che possono accedere a tali servizi sono di sesso femminile fino alla maggiore età e di sesso maschile fino al compimento degli 11 anni.

Art. 4

Casa madre-bambino Miriam

La comunità si impegna ad offrire una dimensione familiare ed intima rispettosa dei bisogni psicologici, affettivi e socio-educativi della coppia madre-bambino.

La comunità accoglie madri con figli e gestanti che vivono situazioni complesse impegnandosi costantemente per garantire a ciascuna donna e ad ogni minore un'accoglienza personalizzata e coerente con il progetto personalizzato predisposto dall'assistente sociale referente e condiviso con il referente della struttura.

L'accoglienza, coerente al progetto educativo elaborato con l'a.s. è finalizzata a supportare la donna nell'acquisizione dell'autonomia e nella rimozione delle difficoltà che hanno reso necessario il soggiorno in comunità.

Ogni madre dispone di una cameretta per sé e per il/i proprio/i bambino/i.

Ciascuna donna è tenuta ad occuparsi personalmente del proprio bambino.

tuttavia può chiedere di essere sostituita in caso di assenza motivata e preventivamente concordata con l'educatore, il quale attiverà un apposito servizio interno.

Le donne possono ricevere visite concordandole con l'educatore.

Ogni donna partecipa direttamente, compatibilmente alle sue reali possibilità, alla gestione della casa: le mansioni di ciascuno vengono concordate durante il periodo dedicato all'accoglienza, o in occasione degli incontri di verifica organizzati periodicamente dalla comunità.

L'Amministrazione dell'Istituto è tenuta a comunicare al Comune il movimento delle presenze dei minori che non sono previsti dal progetto educativo che ha determinato l'inserimento della madre nella struttura.

Art. 5

Gli inserimenti saranno formalizzati secondo la seguente procedura.

a) La richiesta di ammissione ai servizi residenziali e semiresidenziali deve essere accompagnata da una relazione scritta dell'assistente sociale contenente tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del minore da accogliere può essere adeguatamente sostenuta dalla struttura e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti.

b) Nel progetto vengono inoltre individuati, salvo imprevisti, i tempi e le modalità di verifica del progetto formulato.

c) Il Comune emette impegnative nominative, con riferimento ai contenuti della presente convenzione- in cui si ripartiscono gli oneri a carico dello stesso Comune e/o suoi familiari; detta impegnativa deve indicare la tipologia dell'intervento previsto e il periodo autorizzato;

d) Le comunità si impegnano ad accogliere l'utente secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 6

Per ciascuna persona accolta viene aperta una cartella personale formata dalle seguenti sezioni:

a) amministrativa: per la documentazione anagrafica, per gli atti dell'ente locale e/o dell'amministrazione giudiziaria e di pubblica sicurezza, concernenti l'affidamento;

b) sociale e psicologica: per le relazioni prodotte dai servizi locali che hanno proposto l'ammissione;

c) educativa: per la documentazione del lavoro educativo compiuto dal servizio residenziale e semiresidenziale (osservazione, progetto educativo individuale, evoluzione del soggetto e della situazione familiare ed ambientale, verifiche del progetto educativo e sue variazioni, dimissioni);

d) sanitaria: per la documentazione prevista dal protocollo degli accertamenti sanitari di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 15 dicembre 1987 n. 489 e per la tessera sanitaria individuale.

Il responsabile della struttura deve aver cura che nella cartella personale del minore siano adeguatamente documentate tutte le fasi del lavoro compiuto: analisi della situazione iniziale, progetto educativo individuale, interventi significativi, valutazione, motivazione delle dimissioni.

Art. 7

Le prestazioni accessorie di natura alberghiera di cui alla presente convenzione che si intendono a carico delle comunità riguardano:

ospitalità nell'ambito della struttura abitativa autorizzata ai sensi di legge;

servizi alberghieri di carattere generale compresa la pulizia degli ambienti comuni e camere arredate che possono avere capienza diversificata, (singole, doppie, triple) tutte con bagno.

L'arredo delle camere comprende: letto, armadio guardaroba, comodino, tavolo, sedia. Un citofono o telefono per chiamata del personale entro spazi della comunità di riferimento.

Uso degli spazi comunitari: n. 1 sala giochi, n. 2 sale con televisore, n. 1 sala studio o doposcuola, refettorio, cortile, giardino attrezzato con giochi vari.

Fornitura di vitto completo nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dalla USL competente e conformanti alle eventuali prescrizioni mediche per il singolo ospite.

Riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite in misura da soddisfare le quotidiane esigenze personali di ciascuno.

Riordino e cambio almeno settimanale, e comunque in base al bisogno, della biancheria da letto e da tavola e lavaggio delle medesime.

Lavaggio di biancheria personale.

Art. 8

Il Comune riconosce il corrispettivo, dovuto a favore della struttura convenzionata (retta) per un importo pari a:

- € 38,17 giornaliera per convitto intero (adulti ed eventuali adulti);

- € 93,64 giornaliera per convitto intero (minori da 3 anni ai 18);

- € 93,64 giornaliera per convitto intero (minori di anni 3 accompagnati dalla madre);

- € 172,81 giornaliera per convitto intero (minori di anni 3 non accompagnati

dalla madre);

- € 34,79 giornaliero per semiconvitto (minori da 3 anni ai 18);

- € 13,50 a posto letto per accoglienza donne sole o con bambini;

tali importi sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 16.10.1972 n. 633,

e comprensivi della partecipazione alle spese da parte dell'utente.

Art. 9

L'Amministrazione della Fondazione Thevenin è altresì tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; di tali atti l'Amministrazione delle comunità è tenuta a darne formale comunicazione al Comune.

Art. 10

I servizi residenziali e semiresidenziali sono tenuti a sorvegliare lo stato di salute dei minori affidati.

I servizi residenziali, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad osservare le prescrizioni riguardanti gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 489 del 15 dicembre 1987.

I servizi semiresidenziali valutano di volta in volta, con la dovuta tempestività, l'esigenza di accertamenti sanitari all'atto dell'ammissione e nel corso della frequenza del servizio.

Art. 11

L'Amministrazione delle comunità non può richiedere all'utente o a terzi per suo conto, l'anticipazione di alcuna somma per quanto attiene i corrispettivi di competenza del Comune o di altri Enti Pubblici. In aderenza alle vigenti disposizioni regionali, è escluso comunque che l'ospite debba farsi carico, di

anticipazioni, anche con riserva di conguaglio od altro.

Art. 12

Il Comune, per l'espletamento del servizio previsto dalla presente convenzione per il periodo 01/01/2016 e fino al 31/12/2017, corrisponderà alle comunità il corrispettivo dovuto (in base alle presenze giornaliere effettive degli utenti), che sarà rendicontato mensilmente e liquidato dietro presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della quota parte di retta a carico del Comune verrà effettuato entro 60 giorni.

Art. 13

In caso di brevi assenze per motivi familiari (non superiori a 7 giorni), per soggiorni climatici (non superiori a 16 giorni) o per ragioni di carattere sanitario (non superiori a 60 giorni), l'ospite ha diritto alla conservazione del posto; in detto periodo viene corrisposto alla struttura il 70% del corrispettivo stabilito all'Art. 9 della presente convenzione.

Eventuali prolungamenti di periodi di assenza verranno concordati volta per volta con il Servizio Sociale del Comune.

Art. 14

La retta ridotta di cui al precedente Art. 16, finalizzata alla copertura delle spese generali, comunque sostenute, per la conservazione del posto, rimane interamente a carico del Comune se la retta di ricovero a favore di quell'ospite è interamente a carico dello stesso Comune.

Art. 15

Qualora l'ospite o i suoi familiari tenuti per legge contribuiscano al pagamento della retta, costoro sono tenuti ad onorare i propri impegni con

l'Amministrazione delle comunità entro i primi 5 (cinque) giorni di ciascun mese.

Ciò anche nel caso in cui la temporanea assenza dell'ospite sia collegata in situazioni di ricovero in struttura sanitaria e comunque limitatamente nella misura della retta ridotta di cui all'Art. 16.

Art. 16

La direzione della struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli ambienti comuni da parte degli operatori del Comune.

Art. 17

Eventuali inadempienze della presente convenzione, devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse e per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse inadempienze siano rimosse, pena la sospensione dell'efficacia di quanto stabilito con la presente convenzione.

Trascorso inutilmente il termine concesso si ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 18

La presente convenzione ha durata decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31/12/2017 e potrà essere rinnovata, previa adozione di apposito nuovo atto.

In caso di mancato rinnovo, il Comune continuerà a corrispondere all'Amministrazione delle comunità i corrispettivi di retta originariamente stabiliti in base alla presente convenzione, per quegli ospiti che risultano all'atto della disdetta e della rescissione ancora presenti nella struttura fintanto che non sarà stato possibile reperire soluzioni alternative e comunque per un periodo non superiore a 3 (Tre) mesi.

Art. 19

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art.20

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 21

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto non definibili in via bonaria saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Arezzo.

Art. 22

Ai sensi del D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.23

E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione;

art. 24

La presente convenzione è da registrarsi secondo le vigenti disposizioni di legge e le spese consequenziali saranno sostenute esclusivamente dalla Fondazione Thevenin;

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI


P.- FONDAZIONE THEVENIN

Il Direttore del Settore

Il Presidente

Servizi al Cittadino

M. Bonci



FONDAZIONE THEVENIN

O.N.L.U.S.

Via Sassoverde, 32 - 52100 AREZZO

C.F. 80000180958

P. IVA 02108220958